



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

Ufficio IV - Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione

**Decreto n.193 del 31/07/2025**

**VISTI** gli artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell'8 marzo 1968;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

**VISTO** il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009";

**VISTO** il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";

**VISTO** il Decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";

**VISTO** il Decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante "Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009";



**VISTO** il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 10, che ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell’art. 1 comma 5 del citato Decreto legge 101/2013;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e, in particolare, l’art. 9 che, in materia di variazioni progettuali, prevede quanto segue:

- *“Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso” (comma 6);*
- *“per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5” (comma 7);*
- *Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del*



*medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione (comma 8);*

- *“I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»” (comma 9).*

**VISTO** il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici;

**VISTO** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” - articolo 1, comma 403;

**VISTO** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l'Art. 10, comma 2, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 11;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

**VISTO** in particolare l'art. 4-ter, in combinato disposto ex art. 1, comma 178, lett. f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale;

**VISTA** la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia trasmesso alla Commissione europea in data 25 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 a norma dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2021/241;

**VISTO** il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;



**VISTO** il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 136, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’ attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 con il quale, tra l’altro, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento “Strutture sanitarie di prossimità” dell’Investimento 1, viene assegnato un importo pari a € 100.000.000,00;

**VISTA** la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21, prot. 266985, emanata dal Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze inerente alle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

**VISTA** la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. 2301 del 23 dicembre 2021, con la quale l’Agenzia per la coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato investimento volto al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti per renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione delle aree marginalizzate;

**VISTO** l’articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 - come richiamato dall’art. 10 comma 4 del Decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 15;

**SENTITO** il parere del Ministero della Salute in cui nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, prende atto che gli interventi e le attrezzature finanziabili rappresentano gli strumenti utili - in coerenza con i “tre ambiti” e con i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale - a rafforzare il ruolo delle farmacie rurali;

**VISTO** il Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 col quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 – Strutture sanitarie di prossimità territoriale - Next Generation EU per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) – CUP: E59J21011940003;

**VISTO** l’Avviso pubblicato, in pari data, con il sopracitato Decreto;

**PRESO ATTO** che nella riunione del 7/07/2022 presso il MEF- Servizio Centrale PNRR e l’Unità di missione NG-EU, cui hanno partecipato la Commissione Europea- DG ECFIN, il DPCOE-UdM Dipartimento per le politiche di coesione - Unità di missione P.N.R.R. e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Commissione Europea ha prospettato una interpretazione restrittiva del Council Implementing Decisions (CID), ossia l’esclusiva finanziabilità a valere sul PNRR delle Farmacie Rurali localizzate in aree interne in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le Farmacie Rurali localizzate al di fuori delle aree interne;

**VISTO** il Decreto n. 259 del 2 agosto 2022 che ha disposto la sospensione del trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne;



**VISTO** l'art. 34 del D.L. del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269), che ha disposto il rifinanziamento della misura in favore delle farmacie rurali sussidiate a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale pro tempore dell'Agenzia n. 318 del 4 ottobre 2022 che ha disposto la ripresa dell'istruttoria delle farmacie collocate al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027;

**VISTI** i Decreti n. 371/2023 del 5 maggio 2023, n. 419/2023 del 25 maggio 2023, n. 425/2023 del 31 maggio 2023, n. 459/2023 del 4 luglio 2023; n. 495 del 2 agosto 2023, n. 499 del 3 agosto 2023, n. 558/2023, n.16/2024 del 15/02/2024 con cui sono stati concessi i contributi a valere sulle risorse FSC in favore delle farmacie ubicate in Comuni fuori dalle aree interne;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023, recante "Modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione", e, in particolare, l'articolo 10 con decorrenza dal 1° dicembre 2023;

**CONSIDERATO** che il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 indica all'articolo 2 che "[...] l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente [...]";

**VISTO** il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il quale il dott. Riccardo Monaco, già Direttore generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale, è assunto, ai sensi dell'articolo 50 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 aprile 2023, n. 41, e inquadrato, con la qualifica di referendario, nella seconda fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024 con il quale al dott. Riccardo Monaco, dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione - Ufficio IV, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e con il quale viene indicata la contestuale cessazione dall'incarico dirigenziale conferitogli con il Decreto del 10 dicembre 2023 sopracitato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2024, in attuazione del D.L. 2 marzo 2024 n.19, art 4, comma 1, lett. b), convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha soppresso l'Unità di missione PNRR, si è provveduto ad attribuire alla Struttura di missione del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il presidio dell'attuazione della misura in oggetto, limitatamente alle farmacie ubicate nei Comuni delle aree interne, precedentemente attuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

**CONSIDERATO** che il presidio dell'attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC di cui al citato art. 34 del D.L. del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269), resta in capo al Dipartimento per le politiche di



coesione e per il Sud;

**VISTO** il Decreto del Capo del DPCOE n. 292 del 22 ottobre 2024 (visto Ubracc n.4091/204) recante conferimento al dott. Riccardo Monaco, direttore generale dell'Ufficio IV del DPCOE, di delega della gestione, unitamente ai relativi poteri di impegno e spesa, nell'ambito della misura "Programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate – art. 34 DL 144/22;

**VISTE** le comunicazioni con cui le seguenti farmacie hanno comunicato a questo Dipartimento la volontà di rinunciare parzialmente al contributo ottenuto:

- Farmacia Raucci della dott. chiara guerriero & c.s.a.s. (Partita IVA/Codice Fiscale: 02131930766; codice di tracciabilità univoco: 982) importo contributo revocato: € 1.926,00 – AMBITO C;
- Farmacia Bonotto (Partita IVA/Codice Fiscale: BNTMSM61C31F999N; codice di tracciabilità univoco: 4515) importo contributo revocato: € 1.215,00 € – AMBITO A;
- Farmacia Monticini SNC (Partita IVA/Codice Fiscale: 01914030513; codice di tracciabilità univoco: 7974) importo contributo revocato: € 112,00 € – AMBITO A;
- Farmacia Gargani sas della dott.ssa Stefania Cervini & C. (Partita IVA/Codice Fiscale: 03093790602; codice di tracciabilità univoco: 10454) importo contributo revocato: € 11.320,91 – AMBITO C;
- Farmacia del Gesù Dott. M.B.Marugy (Partita IVA/Codice Fiscale: GTLFNC76T57F839Q; codice di tracciabilità univoco: 11949) importo contributo revocato: € 196,17 € – AMBITO C;
- Farmacia Empolitana sas di Mia Farmacia SAS di Giovanni Nese (Partita IVA/Codice Fiscale: 15540341003; codice di tracciabilità univoco: 18927) importo contributo revocato: € 25.799,41 – AMBITO C;
- Farmacia San martino srl (Partita IVA/Codice Fiscale: 02415630504; codice di tracciabilità univoco: 20884) importo contributo revocato: € 1.865,00 € – AMBITO A;

**PRESO** atto che le suddette rinunce pervenute, comportando l'eliminazione dal piano degli investimenti delle attività progettuali per gli ambiti sopra menzionati, determinano una variazione progettuale ai sensi dell'art. 13.6 dell'Avviso e dell'art. 5 lettera c) del Disciplinare d'Obblighi sottoscritto dalle Farmacie;

**CONSIDERATO** che, in seguito alle suddette rinunce, le farmacie di cui sopra hanno provveduto alla restituzione degli importi oggetto di revoca sul conto di tesoreria del MEF n. 25058 – IBAN: IT59J0100004306CC0000000880;

**RITENUTO** di dovere approvare le variazioni progettuali sopra indicate con conseguente rideterminazione degli importi concessi;

**CONSIDERATO** che, in seguito alle suddette variazioni progettuali, il sistema RNA ha rilasciato un Codice di Variazione (COVAR) che deve essere riportato nel presente atto di variazione della concessione.



**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
DECRETA**

Art. 1

Sono approvate le variazioni progettuali con conseguente rideterminazione degli importi concessi per i progetti di seguito elencati:

| Denominazione Farmacia                                       | Codice Fiscale/Partita IVA | Cod. Tracciabilità Univoco | Importo Concesso | Importo variazione progettuale (revocato) | Importo concesso rideterminato | COR      | Covar   | Ambito rimodulato |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|-------------------|
| Farmacia Raucci della dott. Chiara Guerriero & c. SAS        | 02131930766                | 982                        | 16.996,00 €      | 1.926,00 €                                | 15.070,00 €                    | 16178316 | 1548291 | C                 |
| Farmacia Bonotto                                             | BNTMSM61C31F999N           | 4515                       | 4.861,00 €       | 1.215,00 €                                | 3.646,00 €                     | 15937710 | 1548292 | A                 |
| Farmacia Monticini Snc                                       | 01914030513                | 7974                       | 3.773,00 €       | 112,00 €                                  | 3.661,00 €                     | 17621993 | 1548294 | A                 |
| Farmacia Gargani sas della dott.ssa Stefania Cervini & C.    | 03093790602                | 10454                      | 30.370,00 €      | 11.320,91 €                               | 19.049,09 €                    | 15937197 | 1548295 | C                 |
| Farmacia del Gesu' Dott. M.B.Marugy                          | GTLFNC76T57F839Q           | 11949                      | 29.433,00 €      | 196,17 €                                  | 29.236,83 €                    | 15843140 | 1548296 | C                 |
| Farmacia Empolitana SAS di Mia Farmacia SAS di Giovanni Nese | 15540341003                | 18927                      | 35.188,00 €      | 25.799,41 €                               | 9.388,59 €                     | 16181969 | 1548301 | C                 |
| Farmacia San Martino SRL                                     | 02415630504                | 20884                      | 38.894,00 €      | 1.865,00 €                                | 37.029,00 €                    | 16181980 | 1548303 | A                 |

Roma,

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO IV  
*Dott. Riccardo Monaco*